Seggiolino posteriore ciclo CHIARA

art. 979 FISSAGGIO AL TELAIO - Portata Kg. 15

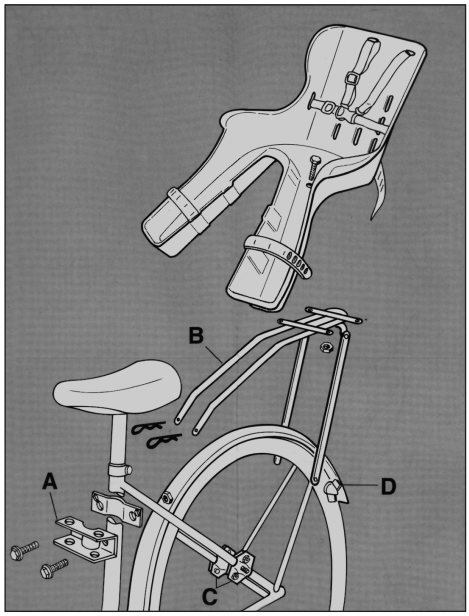

Fig. 1

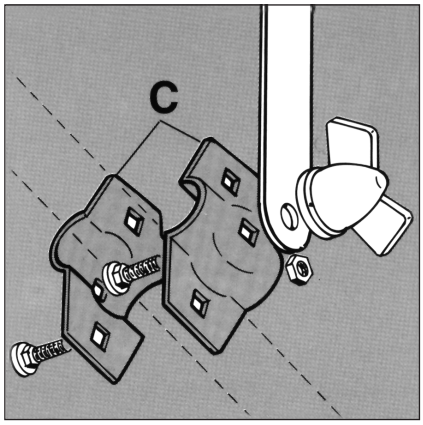

Fig. 2

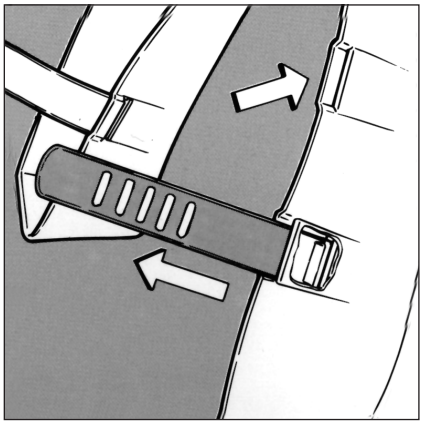
Fig. 3

Robusto e confortevole seggiolino per il trasporto di bambini fino a 15 kg di peso massimo.

1) MONTAGGIO

Fig. 1 - Montare il morsetto **A** al tubo reggisella e fissarlo con le viti apposite. Inserire il sostegno **B** del seggiolino nei fori del morsetto e fissarlo con le sue coppiglie. Dopo aver fissato le ganasce **C** alle forcelle posteriori con le loro viti (vedi fig. 2) inserire le barre di sostegno del seggiolino negli appositi fori e fissarle con le viti a galletto **D** in dotazione.
Fig 2 - Montare le ganasce **C** alle forcelle posteriori del ciclo.
Fig. 3 - Regolare i fermapiedi all'altezza desiderata.

2) DICHIARAZIONE
(ex art. 225-DPR 496/92/art. 131-DPR 610/96)

Il costruttore del seggiolino art. 979 progettato e costruito per essere applicato su velocipedi per il trasporto di bambini con peso non superiore a 15 kg. Dichiara che è stato realizzato a regola d'arte e conforme al DPR 495/92, art. 225 e successive modifiche (DPR 610/96, art. 131).
Declina ogni responsabilità per gli eventuali danni a persone, cose, animali e ambiente, derivanti da un uso improprio e/o da un montaggio non rispondente alle istruzioni fornite dal costruttore e difforme dalle vigenti leggi in materia.

data: Gennaio 1997

Il Costruttore
F.A.A.C. s.n.c. - Rho - MILANO -

3) ISTRUZIONI PER L'USO E NORME DI SICUREZZA SEGGIOLINI POSTERIORI

a) Il trasporto di un bambino sul velocipede è consentito solo a conducenti maggiorenni;
b) Il seggiolino può essere utilizzato solo se montato correttamente, in tutte le sue parti, secondo le istruzioni per il montaggio allegate;
c) Prima del montaggio del seggiolino accertarsi che le parti del velocipede interessate siano sufficientemente solide e stabili;
d) Il seggiolino può ospitare un solo bambino fin ad otto anni di età;
e) Sullo stesso velocipede è vietato il trasporto contemporaneo di più bambini;
f) Prima di utilizzare il seggiolino, assicurarsi che siano correttamente montate le protezioni per i piedi del bambino;
g) Prima di partire assicurarsi che le cinture e/o bretelle di sicurezza siano correttamente allacciate;
h) Durante la marcia mantenere una velocità moderata;
i) Controllare periodicamente la tenuta dei sistemi di fissaggio;
l) È vietata qualsiasi modifica al seggiolino;
m) In caso di trasporto del velocipede sull'automobile, si consiglia il distacco preventivo del seggiolino;
n) Non abbandonare il velocipede in sosta con il bambino sul seggiolino;
o) Nel caso di fissaggio del seggiolino al portapacchi posteriore, quest'ultimo deve avere una portata minima kg. 25;
p) I braccioli non possono essere mai rimossi salvo nel caso che si debba trasportare un bambino di età superiore a quattro anni;
q) Onde evitare che il bambino possa accidentalmente schiacciarsi le dita delle mani tra le molle della sella del conducente si consiglia di provvedere alla sua copritura con apposito coprisella.
r) Prima di partire assicurarsi della perfetta efficienza del velocipede (freni, luci, ecc.);
s) È vietato trasportare il bambino in piedi sul seggiolino;
t) Prima della partenza accertarsi che il bambino non indossi indumenti o non detenga cose che potrebbero impigliarsi negli organi in movimento del velocipede od ostacolare la guida del conducente.
Prendere visioni degli Articoli di Legge del Codice della Strada riguardati caratteristiche dei seggiolini e norme comportamentali per la guida dei velocipedi.

ART. 131 S.O.G.U. S.G. N. 284 DEL 04.12.1996

1. La rubrica e il testo dell'articolo 225 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono sostituiti dai seguenti:
   "(Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto dei bambini sui velocipedi)

1. L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del codice, al trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni di età, è costituita da un apposito seggiolino composto da: sedile con schienale, braccioli, sistema di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino. I braccioli possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di età superiore ai quattro anni.
2. Il seggiolino è realizzato e predisposto per l'installazione in modo che, anche durante il trasporto del bambino, non siano superati i limiti dimensionali fissati per i velocipedi dall'articolo 50 del codice, non sia ostacolata la visuale del conducente e non siano limitate la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso.
3. Il sistema di sicurezza del bambino è costituito da bretelle o cintura di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del bambino. Tale struttura di protezione dei piedi del bambino può far parte del seggiolino od essere elemento separato dallo stesso, nel qual caso è montata direttamente sul velocipede; in ogni caso deve essere idonea ad impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento.
4. Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l'ancoraggio del seggiolino al velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione anteriore, tra il manubrio ed il conducente, e che sono idonei al trasporto di bambini la cui massa non è superiore a 15 kg, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio, sia al piantone, sia al manubrio.

ART. 377 (ART. 182 COD. STRADALE) REGOLAMENTO -
Commi 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7.

1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua dovranno sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zigzag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.
2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze li richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.
3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare.
4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.
6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'art. 3 del Codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.
7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.